

# **Le leggi dei Longobardi**

Storia, memoria e diritto  
di un popolo germanico

*a cura di*

*Claudio Azzara e Stefano Gasparri*

**viella**



# Indice

## Introduzione

Presentazione	ix
La memoria storica dei Longobardi	xvii
Introduzione al testo	xli
Abbreviazioni	lxvi

## Testo e traduzione

Origo gentis Langobardorum	3
Edictum Rothari	13
Grimualdi leges	129
Liutprandi leges	137
Memoratorio de mercedes commacinorum	245
Notitia de actoribus regis	251
Ratchis leges	259
Ahistulfi leges	279
Principum Beneventi leges	297
Historia Langobardorum Codicis Gothani	317

Opere citate	331
Aggiornamento bibliografico	343
Indice dei nomi di persona e di luogo	345
Indice delle parole	349



## Presentazione

*di Stefano Gasparri*

A distanza di alcuni anni, viene riproposto qui il testo delle leggi longobarde introdotto, tradotto e commentato da Claudio Azzara. Il libro, esaurito da tempo, aveva mostrato infatti di avere una sua indubbia funzione di supporto al lavoro scientifico, giacché, se è vero che la traduzione è sempre un'interpretazione, di fronte ad un testo ostico come quello delle *leges Langobardorum* un'interpretazione generale, scientificamente fondata, è utilissima se non altro come punto di partenza, come base di discussione. Inoltre la traduzione aveva avuto il merito di mettere quelle antiche leggi a disposizione di un pubblico di lettori, appassionati di storia, che è sempre un po' più ampio – certo, stiamo parlando sempre di piccoli numeri – di quello dei soli addetti ai lavori. Uno degli obbiettivi della collana nella quale appare ora il testo delle leggi è in effetti quello di far conoscere la ricchezza della civiltà altomedievale, scarsamente nota ai non specialisti; e un passaggio ineliminabile, a questo scopo, è precisamente quello di mettere in circolazione, con un opportuno corredo di note e con il testo a fronte, le fonti tradotte. Al declino generalizzato nella conoscenza del latino (quello altomedievale, poi, ha le sue difficoltà specifiche), che vuol dire diminuzione della capacità autonoma di conoscere buona parte della storia, si deve rispondere cercando di mettere a disposizione di un numero il più possibile ampio di persone il patrimonio che il passato ci ha faticosamente tramandato e non chiudendosi, al contrario, nella cerchia ristretta dell'erudizione.

Quello che appare nelle pagine che seguono è dunque al tempo stesso un lavoro scientifico – come dimostra anche l'aggiunta di indici esaurienti, che mancavano, e che sono invece indispensabili come strumento di lavoro – e il frutto di un'operazione culturale più vasta. Infatti le leggi longobarde non rappresentano solo un arido elenco di norme giuridiche, come potrebbe pensare chi non si è mai accostato ad esse, bensì costitui-

scono un mezzo per entrare nei meccanismi sociali, economici e culturali dell'età longobarda, sono, cioè, un'autentica fonte storica e non un astratto compendio di leggi; il loro stesso carattere, così poco formalizzato, ci consente di collegarci in modo più immediato alla realtà di quel lontano periodo.

Su questa questione, tuttavia, conviene fermarsi un momento. Che le leggi longobarde siano una ricchissima fonte storica, non è certo contestato da nessuno; ma di quale periodo esse sono lo specchio? Qui la soluzione non è facilissima, e comunque bisogna distinguere. Le leggi emanate da Liutprando a partire dal 713 e poi da Ratchis ed Astolfo fino al 755 – per non parlare di quelle del principe beneventano Arechi (774) –, e direi anche quelle più antiche di Grimoaldo (661-671), sono certo specchio fedele della loro epoca. Qualche problema invece lo creano le leggi di Rotari, che formano il famoso editto emanato nel 643. Fu in quell'anno, secondo Gian Piero Bognetti alla vigilia della spedizione longobarda contro i Bizantini in Liguria, che furono per la prima volta messe per iscritto le leggi della *gens Langobardorum*<sup>1</sup>. Esse, per esplicita ammissione del re, contengono tradizioni antiche e novità; e, in riferimento al fatto che nell'ambito delle leggi del 643 la dimensione cittadina sembra totalmente o quasi assente, mi è capitato di affermare – nel saggio apparso nell'edizione del 1990 e qui di seguito riprodotto<sup>2</sup> – che l'editto non dovette essere del tutto “aggiornato” alla realtà italica, ma che esso rifletteva piuttosto un quadro “pannonico”, ossia di quella realtà provinciale militarizzata (si veda il riferimento ai *castra*), ormai quasi priva di vere *civitates*, nella quale i Longobardi avevano vissuto per alcune generazioni prima di venire in Italia e dove avevano incontrato la romanità (ormai bizantina) nei suoi aspetti prevalenti di disciplina militare. A distanza di anni rimango della medesima idea, anche se forse posso chiarirla meglio, visto che alcune critiche che sono state mosse a questa mia interpretazione sembrano adombrare il sospetto che, per chi scrive, l'intera operazione promossa da Rotari avesse prodotto “una legislazione tutta orientata sul passato e priva di riferimento alla società presente”, ossia che in definitiva l'Editto fosse stato caratterizzato solo da una dimensione ideologica, senza un'effettiva ricaduta pratica della normativa in esso contenuta; talché si è sentita la necessità di ribadire che le disposizioni dell'editto si erano effettivamente diffuse nella realtà italiana, come è dimostrato dalla loro influenza sulla normativa più tarda (soprattutto in campo rurale e familiare) e dal loro tenace radicamento nella società, oltre che dalla loro

fortuna manoscritta<sup>3</sup>. In maniera analoga, è stata respinta da altri l'idea, che sarebbe deducibile ancora una volta dalle mie affermazioni, che le norme dell'Editto "fossero almeno parzialmente obsolete già al momento della loro promulgazione"<sup>4</sup>.

Può essere che nel mio saggio del 1990 sia stato sottolineato troppo il carattere di "monumento alla memoria storica e tribale dei Longobardi" proprio dell'editto; così come nel caso di altre affermazioni del medesimo tenore, presenti in quel saggio, oggi mi esprimerei in termini meno netti<sup>5</sup>. E accolgo senz'altro – a differenza di quanto scritto allora – la possibilità che, da subito, l'editto sia stato applicato anche ai Romani<sup>6</sup>, un'idea, inoltre, che concorda perfettamente con i più recenti studi, miei e di altri, sui rapporti fra Longobardi e Romani<sup>7</sup>. Ma quest'ultima circostanza, come anche il fatto indubbio dell'influenza successiva dell'editto, non intacca la sostanza del problema. Quello che ho voluto sottolineare – e che mi sembra rappresentare una riflessione ancora valida – è il fatto che le norme di Rotari hanno una "vernice" pannonica, un tono generale (un "contesto ambientale") che non è stato completamente accordato con la realtà italica; non che siano norme senza ricaduta pratica, non applicate o non applicabili. Questo infatti sarebbe assurdo; ma pure sarebbe assurdo non rilevare che le città, nell'editto del 643, non ci sono. E siccome ormai sappiamo bene che il quadro propostoci dalla vecchia storiografia italiana, quello della morte delle città nell'alto medioevo, era del tutto falso, con questa assenza bisogna fare i conti se vogliamo interpretare correttamente l'editto: tutto qui<sup>8</sup>.

Va sottolineato che, per vecchia storiografia, bisogna intendere anche quella degli anni Sessanta e (in buona parte) Settanta, prima cioè che l'archeologia irrobustisse grandemente le nostre conoscenze, permettendoci anche di tornare con occhi nuovi alle tradizionali fonti scritte<sup>9</sup>. È con queste novità che bisogna fare i conti, per cercare di entrare fino in fondo nella retorica del testo legislativo, comprendere come è stato costruito e perché, con che linguaggio, con quali inclusioni ed esclusioni. Da questo punto di vista, ad esempio, un'altra assenza rilevante è quella della dimensione etnica: come ho rilevato altrove, infatti, Longobardi e Romani, come coppia antitetica, mancano del tutto nelle leggi di Rotari. Né sostenere che tali leggi si applicavano agli uni e agli altri risolve del tutto il problema – pure se certo lo rende meno importante –, poiché non è pensabile che l'omogeneità sociale, giuridica e culturale fra i diversi gruppi esistenti all'interno del regno fosse un fatto già del tutto acquisito nel 643<sup>10</sup>.

Per il resto, concordo pienamente con l'idea che l'editto di Rotari sia l'espressione di un tentativo di "definire in modo forte l'identità nazionale del regno", e non "l'espressione di un longobardismo risalente all'epoca precedente all'invasione d'Italia", ossia che esso sia la manifestazione della volontà regia di costruire la nuova tradizione del regno italiano dei Longobardi, assimilando al suo interno gli elementi romani, ma che al tempo stesso prenda in considerazione i problemi della società reale <sup>11</sup>. Dubito solo che, di essa, l'editto sia fino in fondo specchio completo ed esauriente: in quanto operazione ideologica, sia pure con fini pratici anche immediati, in esso convivevano evidentemente diverse anime <sup>12</sup>.

Vi sono due altre considerazioni che appare utile premettere alla lettura delle leggi. La prima è che, a i fini della comprensione dei vari testi di legge prodotti dai regni barbarici tardoantichi e altomedievali, appare sempre più importante una loro considerazione in chiave comparativa, giacché simili furono i problemi che i vari sovrani legislatori si trovarono ad affrontare, in rapporto soprattutto all'eredità giuridica di età imperiale <sup>13</sup>. La seconda considerazione è che questi stessi testi vanno letti anche in rapporto al poco conosciuto, eppure importante, diritto romano provinciale della tarda età imperiale; vanno letti cioè come espressione di società che possono essere considerate a giusto titolo subromane, ossia collocate all'interno di quella che la storiografia più recente chiama la "trasformazione del mondo romano", la lunga transizione verso il medio evo <sup>14</sup>.

Cosa rimane, allora, del carattere barbarico della legislazione longobarda? Molto, naturalmente. Parlare di trasformazione del mondo romano significa precisamente considerare un mondo nel quale i diversi elementi di civiltà convivevano fra di loro, in maniera dialettica o conflittuale, producendo realtà via via sempre nuove. Certo, come rilevavo più sopra, non condivido più fino in fondo l'accento forte, presente nel mio saggio qui ristampato, posto sui caratteri di germanicità arcaica dell'editto; dovessi riscrivere quel saggio oggi tenderei più a sfumarli, in armonia con l'idea che non sia mai esistita una vera e propria civiltà germanica "pura", che l'ibridazione romano-germanica sia un fatto molto antico <sup>15</sup>. Detto questo, però, ritengo che presso i Longobardi, al contrario di altre *gentes* – come ad esempio i Goti e, in parte, i Franchi <sup>16</sup> –, sia esistito un nucleo antico di tradizioni, comunque formatesi nel corso del tempo, che li aiutava nella definizione della propria identità di stirpe e nella costruzione delle basi ideologiche del loro regno, e che di questo nucleo facesse parte l'e-



ditto e tutto ciò che, in termini di tradizioni giuridiche e paragiuridiche, ruotava intorno ad esso; anche se questo non vuol dire affatto sposare un'idea chiusa e astrattamente "germanica" dell'identità etnica longobarda, da intendersi invece come un costrutto storicamente determinato, aperto e dinamico, destinato a mutare profondamente, ancora una volta, dopo l'ingresso in Italia dei Longobardi <sup>17</sup>. Tuttavia un "nucleo di tradizioni" longobarde, non risolvibile in un puro quadro tardo romano-federato, esisteva, e di esso l'Editto è specchio, sia pure parziale <sup>18</sup>. Ed è per questo motivo che, pur ritenendolo invecchiato in molte parti, si ristampa ugualmente qui anche il mio saggio su *La memoria storica dei Longobardi*, specchio di uno stadio della ricerca parzialmente superato ma niente affatto inutile, ancora oggi, per entrare nel lontano mondo che ha prodotto l'editto e le sue continuazioni: un mondo nel quale, come recita il sottotitolo del libro, storia memoria e diritto erano strettamente uniti fra di loro.

## Note

1. G. P. Bognetti, *L'editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in Idem, *L'età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 585-609 (I edizione 1957).

2. Cfr. infra, pp. xvii-xxxix.

3. P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1999, p. 62 (presentazione generale dell'Editto, pp. 56-64).

4. P. Delogu, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in J. Arce e P. Delogu (a cura di), *Visigoti e Longobardi*, Firenze 2001, pp. 329-355, cit. a p. 339.

5. Cfr. infra, pp. xxvii-xxx. Tuttavia vedi quanto si dice nella parte finale della nota 15.

6. Cammarosano, *Nobili e re cit.*, pp. 61-62; Delogu, *L'editto di Rotari cit.*, pp. 342-345. Vedi anche sotto, nota 13.

7. La questione oggi si sposta piuttosto a considerare cosa voleva dire "longobardo" o "romano": per la discussione generale sull'etnicità, v. sotto, nota 15.

8. C. La Rocca, *Lo spazio urbano fra VII e VIII secolo*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo* (Settimane di studio del CISAM, L), I, Spoleto 2003, pp. 397-436.

9. C. Wickham, *Early medieval archaeology in Italy: the last twenty years*, in *Archeologia Medievale*, XXVI (1999), pp. 7-20.

10. Delogu, *L'editto di Rotari cit.*, pp. 344-345, parla in effetti di un "processo che ai tempi di Rotari era probabilmente ancora in corso" (p. 344).

11. È la posizione espressa da Delogu, *L'editto di Rotari cit.*, p. 341 per le frasi virgolettate.

12. Anche Delogu, *L'editto di Rotari cit.*, pp. 349-350, affronta la questione del carattere rurale dell'editto del 643, osservando che se Rotari non si occupò affatto della dimensione commerciale e finanziaria ciò fu non per la mancata corrispondenza fra l'Editto e la società del VII secolo, bensì per il fatto che tali settori non avevano allora "reale consistenza nella vita economica del regno"; al contrario, prosegue Delogu, i successivi sovrani si occuparono di queste questioni perché esse allora avevano assunto un'importanza molto maggiore. D'accordo sul fatto che non ci siano stati "motivi ideologici" (p. 350) per il disinteresse di Rotari (e perché mai avrebbero dovuto esserci?), e nessuna meraviglia, quindi, che i suoi successori si siano occupati (non molto, peraltro) di denaro e commerci. Ma si converrà che il silenzio totale di Rotari a questo riguardo appare eccessivo, tanto più se – come fa lo stesso Delogu – si ammette (pp. 350-351) che nella seconda metà del VII secolo erano già identificabili segni di crescita in campo commerciale, monetario, in senso lato urbano.

13. Si veda l'intervento recente di P. Wormald, *The Leges barbarorum: Law and Ethnicity in the post-roman West*, in H.-W. Goetz, J. Jarnut and W. Pohl (eds.), *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antiquity and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, "The Transformation of the Roman World", 13, Brill-Leiden-Köln 2003, pp. 21-53.

14. P. S. Barnwell, *Emperors, Jurists and Kings: Law and Custom in the Late Roman and Early Medieval West*, in *Past and Present*, CLXVIII (2000), pp. 6-29.

15. Sulla questione in generale, si segnala in italiano il volume di W. Pohl, *Le origini etniche dell'Europa. Barbari e Romani fra antichità e medioevo*, Roma 2000, che raccoglie

molti articoli usciti negli anni precedenti e che ha una ricca bibliografia; lo stadio più recente del dibattito lo si può trovare rappresentato in A. Gillet (ed.), *On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages*, Turnhout 2002, pp. 221-239. Si segnalano anche due volumi di sintesi: S. Gasparri, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma 1997, e P. J. Geary, *The myth of nations: The medieval origins of Europe*, Princeton 2002. Di recente, si delineano delle parziali reazioni contro gli eccessi “demolitori” di tutto ciò che era tradizionalmente interpretato come “germanico”: si veda ad esempio (oltre al già citato volume curato da Gillet) ciò che dice, nelle conclusioni del suo articolo, Wormald, *The Leges Barbarorum* cit., p. 46: egli, una volta sottolineato il ben diverso impatto pratico di queste leggi nelle zone mediterranee di profonda romanizzazione, rispetto al nord dove la legge scritta rimase sempre più debole (con ciò sottolineando il debito di queste leggi rispetto al passato romano), al tempo stesso rimarca il fatto che le legislazioni barbariche rappresentavano un segno distintivo indispensabile per le emergenti etnicità dell'Europa post-romana e che erano anche “repositories of ancient tradition, which is not misleading to call 'Germanic'”. Sull'argomento, che è molto complesso e che non è possibile sviluppare qui, si veda anche il mio intervento citato sotto alla nota 17.

16. Sui Goti – più precisamente sugli Ostrogoti, ma con riferimento anche ai Goti in generale –, si veda ad esempio P. Amory, *People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554*, Cambridge 1997; per il caso dei Franchi, la cui etnicità ha certo basi recenti, posteriori alla penetrazione in Gallia, ed è dunque profondamente mescolata ad elementi romani, si veda però I. Wood, *Defining the Franks: Frankish Origins in Early Medieval Historiography*, in S. Forde, L. Johnson and A. V. Murray (eds.), *Concepts of National Identity in the Middle Ages*, Leeds 1995, pp. 47-57, che identifica nelle cronache di età merovingia le tracce di due differenti *origines* dei Franchi, una meridionale e culturalmente “ibrida” (è l'origine troiana, risalente ai rapporti fra gruppi di Franchi e l'entourage romano-imperiale del IV secolo) e l'altra invece “germanico-settentrionale”, legata ad un ambiente marittimo e propria di un'altra parte del popolo franco abitante, fra III e V secolo, sulle coste della Manica e nella zona del Basso Reno (è questa l'origine dei Franchi “merovingi”, che sarebbero discesi da un mostro marino, chiamato il Quinotauro). Inoltre anche Wormald, *The Leges Barbarorum* cit., ritiene la *Lex Salica*, la cui redazione risale probabilmente all'età di Clodoveo, “a vehicle of tradition”, che come tale rimase invariato per secoli (p. 33), al punto che non ci fu alcun tentativo di incorporare nei manoscritti della legge salica le ulteriori norme di legge emanate dai re merovingi (p. 40).

17. Sui Longobardi e sulla questione della loro identità etnica, in una chiave storiografica, vedi S. Gasparri, *I Germani immaginari e la realtà del regno. Cinquant'anni di studi sui Longobardi*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento*, Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto 2003, I, pp. 3-28.

18. Si veda ciò che ha scritto di recente Wormald, *The Leges barbarorum* cit. pp. 34-35, a proposito dell'Editto di Rotari, stretto fra un teorico quadro di riferimento legislativo germanico e caratteristiche che invece sono fortemente romane (pur ignorando i Romani: su questo si veda anche Gasparri, *Prima delle nazioni* cit., pp. 149-151). È interessante notare come più avanti (p. 41) Wormald individui nelle tariffe di compensazione delle pene, previste da tutte le leggi barbariche, un forte fattore distintivo di una legge rispetto ad un'altra, interpretando il tariffario stesso come un vero e proprio “marchio etnico” (*ethnic marker*).

